

Allegato "A" al n.16256 di Raccolta

STATUTO

Art.1 - E'costituitedell'Associazione senza finalità di lucro denominata

"ANGELI del FARE -

Industria Culturale-Creativa e Sviluppo"

e, in abbreviazione,

"AdF / ICCS"

con sede in Palermo e durata illimitata.

Art.2 - Oggetto sociale. L'Associazione intende: valorizzare il nostro patrimonio culturale; inculcare nei giovani, e in particolare negli studenti, l'amore per detto patrimonio, stimolandone l'impegno e le attività per la cura e la salvaguardia dello stesso, affinandone la cultura e migliorandone la professionalità con il recupero e la gestione dei beni abbandonati. Nel perseguire tali obiettivi, l'associazione opererà nel rispetto dell'ambiente e per un suo sviluppo sostenibile nonché per l'uguaglianza delle opportunità di genere, l'inclusione delle persone in difficoltà e la creazione e diffusione del lavoro per l'imprenditorialità giovanile. Pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva, l'Associazione: collabora, nelle forme, legittime sul piano formale ed opportune su quello sostanziale, con gli organismi pubblici e privati deputati alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale dell'Isola; stimola detti organismi a porre in essere gli interventi volti ad agevolare la pubblica fruizione o ad impedire il degrado del patrimonio culturale; interviene ogniqualvolta l'inerzia, l'incuria o l'adozione di provvedimenti negativi da parte degli organismi in parola possa danneggiare il patrimonio culturale o ridurne la fruizione; promuove,

organizza, partecipa a manifestazioni culturali, convegni, dibattiti; promuove e organizza corsi di formazione, rivolti a soci , per figure professionali attinenti alla gestione del patrimonio culturale; promuove e organizza corsi e seminari, rivolti a soci e non , per l'aggiornamento sulle tematiche del patrimonio culturale e svolge attività editoriale elettronica (/web) relativa al detto settore; chiede contributi alle Pubbliche autorità per lo svolgimento della propria attività; chiede la concessione di monumenti ed immobili di proprietà dello Stato, della Regione o degli enti locali perché siano "adottati" (messi a profitto e valorizzati) nelle fasi del recupero e del mantenimento (in particolare) da parte dei soci studenti .

Per la promozione dei beni culturali e per facilitarne la fruizione l'associazione potrà sviluppare e/o adottare tutte le tecnologie e servizi per la tele prenotazione degli ingressi (teleticketing) e per l'e,commerce e quelli della digitalizzazione..

Art.3 - Soci. Il numero dei soci è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto. I soci si distinguono in soci istituzionali, (primi fra tutti gl'istituti scolastici), in soci ordinari, in soci studenti, in docenti, in soci volontari (che svolgono attività per l'Associazione) e in soci onorari .

Art.4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo

con giudizio insindacabile. Le eventuali rielezioni debbono comunque essere motivate e comunicate all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 2 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio

Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, il Consiglio Direttivo alleggerà, alla proposta di esclusione del socio, le contestazioni mossegli e l'eventuale replica.

Il socio, escluso o dimissionario, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Lo stesso dicasi per gli eredi del socio deceduto.

Art.5 - Doveri e diritti degli associati. I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo, il cui importo, per il primo anno, è stabilito: in una cifra non inferiore a 300 (trecento) euro per i soci istituzionali; in 100 euro per i soci ordinari in 10 euro per i soci ordinari studenti, in 10 euro per i docenti facenti parte degli

Istituti Scolastici già soci Istituzionali. Per gli anni successivi, sarà l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, a stabilire l'importo della quota associativa;

d) I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative, se maggiorenni.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune e del Patrimonio, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art.6 - Organi dell'Associazione. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente,
- d) Il Vicepresidente/Direttore Generale,
- e) Il Segretario/Tesoriere,
- f) Il Collegio dei Revisori,
- g) Il Collegio Arbitrale.
- h) Il Comitato tecnico-scientifico

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art.7 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, se persona fisica, dispone di un voto, se socio istituzionale dispone di tre voti.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) delibera annualmente la quota associativa per gli anni successivi al primo;
- c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio Arbitrale;
- d) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- e) delibera l'esclusione dei soci;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo (vedi pareri, suggerimenti, programmi elaborati dal Comitato T.S).

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o 1/5 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto e/o posta elettronica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso,

saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che sottoscriveranno il verbale finale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, convocata per deliberare le modifiche statutarie, è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci. Per l'approvazione delle modifiche è necessario il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Per la procedura relativa allo scioglimento dell'associazione si applica la norma di cui all'art.14

Art.8- Il Consiglio Direttivo (nel prosieguo, C.D.)

Il C.D. è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci ordinari. I membri del C.D. rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei soci ordinari componenti il C.D. decadano dall'incarico, il C.D. stesso provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero C.D. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il C.D. può nominare altri soci ordinari, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre

la metà dei dei soci ordinari componenti il C.D., l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo C.D.

Il C.D. nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente/Direttore Generale che sovrintende a tutte le attività esecutive (rapporti interni ed esterni), e un Segretario/Tesoriere, il cui compito è di attivare le deliberazioni del Presidente e del C.D., di redigere i verbali delle riunioni, di attendere alla corrispondenza, e, come tesoriere, di curare l'amministrazione dell'associazione, la tenuta dei libri contabili e la riscossione dei pagamenti.

Al C.D. spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) nominare il Presidente, il Vicepresidente/Direttore Generale e il Segretario/Tesoriere;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.
- f) accogliere le indicazioni pervenute dal Comitato Tecnico Scientifico e anche da parte di altri soci per i possibili programmi ed attività della Associazione, redigendone la formulazione e predisponendola al fine di sottoporla successivamente alla Assemblea. Ai rappresentanti del Comitato Tecnico Scientifico può essere richiesto dal C.D di presenziare consultivamente alle sedute dello stesso C.D.

Il C.D. è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il C.D. è convocato di regola ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 2/5 dei componenti ne faccia richiesta.

Il C.D. è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto e/o posta elettronica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del C.D. I verbali di ogni adunanza del C.D., redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti dell'Associazione.

Art.9 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal C.D., ha il compito di presiedere lo stesso.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente e, in assenza di entrambi, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del C.D. e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo allo stesso, nell'adunanza immediatamente successiva, la ratifica dei provvedimenti adottati.

Art.10 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti il C. D., verifica periodicamente la regolarità formale e

sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art.11 - Il Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico - il cui organo esclusivo di riferimento è il C.D - è composto dai rappresentanti dei soci istituzionali, con il compito (oltre che consultivo) di elaborare nel tempo anche i programmi e le attività dell'associazione, che saranno sottoposti dal C.D all'assemblea dei soci.

Art.12 - Risorse economiche e Patrimonio.

L'Associazione, oltre che dalle quote associative, trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti e dei privati;
- b) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche sia nazionali che internazionali e, in particolare dall'Unione Europea;
- c) donazioni e lasciti testamentari, sponsorizzazioni, ecc,
- d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- e) entrate derivanti da attività commerciali, produttive e/o da iniziative promozionali.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento e va destinato a Patrimonio, da destinare eventualmente anche per la creazione di una Fondazione di Comunità.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il C.D. redige il bilancio consuntivo e, insieme a quello preventivo, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Art.13 - Clausola compromissoria. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale formato da tre soci nominati dall'Assemblea.

Art.14 - Scioglimento Per la valida costituzione dell'assemblea straordinaria, convocata per deliberare sullo scioglimento dell'associazione, è necessaria la presenza personale - escluse quindi le deleghe - di almeno 3/4 degli associati; per l'approvazione della relativa delibera, il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci presenti, esprimenti il voto personale, con esclusione delle deleghe. La richiesta dell'assemblea straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere firmata personalmente, con l'esclusione delle deleghe, da almeno 3/4 dei soci.

F.to MARIA TERESA CALCARA - CASTRONOVO CARMELO - BHUJUN
ARMAAN - SEIDITA MONICA - D'ASTA MAURO - D'ASTA ROBERTO -
ALESSI MINO RENATO - D'IPPOLITO LOREDANA - DI MARCO
MICHELE - TROISI SERGIO - D'AGOSTINO FABIO - ATTINASI
GIUSEPPA - COSCARELLA RITA - CATALANO ANNA MARIA -
TOMMASO PORCELLI NOTAIO

E' copia conforme al suo originale